

OGGETTO: Provvedimenti per la prevenzione e il controllo dell'infestazione delle malattie trasmesse da insetti vettori ed in particolare dalla zanzara tigre (*Aedes albopictus*).

IL SINDACO

Premesso che l'epidemia di infezione umana da Zika virus, che continua diffondersi nelle Americhe, è già diventata un'emergenza di sanità pubblica di livello internazionale e che numerose aree del mondo sono interessate da epidemie di Dengue e Chikungunya e che sono già presenti in regione casi umani autoctoni di malattie da West Nile virus;

Visto che l'attuale diffusione dell' *Aedes albopictus* (zanzara tigre) verificatasi in Italia nell'ultimo decennio, favorita dalle mutate condizioni meteorologiche con aumento della temperatura e dell'umidità, particolarmente nei mesi da aprile ad ottobre, assimilabili a quelle del Sud - Est asiatico da cui la zanzara ha origine;

Rilevata la presenza sul territorio delle zanzara tigre e di altri tipi di zanzare, possibili vettori di arbovirus, che potrebbero favorire l'insorgenza di casi di malattia in residenti a seguito di casi importati;

Vista l'esigenza di provvedere ad incrementare ogni azione idonea ad evitare l'ulteriore diffusione del fenomeno;

Considerato al riguardo che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio Sanitario Pubblico relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi umani, accertati o sospetti, di malattie trasmesse da insetti vettori e in particolare da zanzara tigre, l'intervento principale per la prevenzione di queste malattie è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare, e pertanto è necessario rafforzare la lotta alla zanzara tigre, agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;

Considerata la necessità di disporre di misure straordinarie che si rivolgano alla generalità della popolazione presente sul territorio comunale, ai soggetti pubblici e privati, alle imprese ed ai responsabili di aree particolarmente critiche ai fini della proliferazione del fenomeno, quali cantieri, depositi, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, scarpate, orti, vivai, serre, depositi di copertoni anche temporanei, attività di rottamazione e di stoccaggio di materiali di recupero, cimiteri e altre attività industriali, artigianali e commerciali che possono dar luogo anche a piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale;

Atteso comunque che l'Amministrazione comunale è chiamata ad attuare interventi straordinari di disinfezione delle zanzare utilizzando anche le risorse finanziarie annualmente destinate di cui alla Legge Regionale 02.01.1985, n. 2;

Considerato che la zanzara tigre depone le uova in ogni contenitore ove è presente acqua stagnante e che le stesse, a seguito di condizioni climatiche favorevoli, se sommerse in acqua, danno origine allo sviluppo di larve e quindi di esemplari adulti principalmente nel periodo da aprile ad ottobre;

Considerato inoltre che la presenza di erba alta e sterpaglie favorisce l'annidamento delle zanzare adulte;

Ravvisata la necessità di adottare, ai fini di preservare la salute dei cittadini da ogni possibile conseguenza derivante dall'infestazione degli insetti vettori di arbovirus, adeguate misure di prevenzione atte ad evitare, o quantomeno a limitare, la diffusione nel territorio comunale di tali insetti,

Visto il T.U. delle Leggi Sanitarie - R.D. 27.7.1934 - n. 1265 e s.m.i.,

Vista la legge 23 dicembre 1978 - n. 833 e s.m.i. (Istituzione del servizio sanitario nazionale),

Vista la legge regionale 13 luglio 1981 - n. 43 e s.m.i. (Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica),

Visto il regolamento comunale di Polizia Rurale;

Visto l'articolo 50 del D.L.vo 18.08.2000 n° 267;

ORDINA

a decorre dalla data odierna e sino al 30 novembre 2017 e per i successivi anni dal 1 marzo al 30 novembre:

1. **A tutti i soggetti che a qualsiasi titolo hanno l'effettiva disponibilità o uso di aree o spazi esterni (privati cittadini, amministratori condominiali, società che gestiscono le aree di centri commerciali, gestori di impianti sportivi, ecc.) è fatto obbligo di:**
 - a. **evitare l'abbandono** temporaneo o definitivo negli spazi aperti - pubblici e privati - compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, **di contenitori** di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;
 - b. **procedere**, ove si tratti di contenitori non abbandonati, ma sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, **allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta** e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini;
 - c. **trattare l'acqua** presente in tombini, griglie di scarico, caditoie, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, ed in tutti gli altri spazi di raccolta (quali ad esempio cortili, parcheggi ecc), **ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida**;
 - d. **tenere sgombre tutte le aree** già indicate ai commi precedenti da qualsiasi materiale che possa determinare, in qualsiasi modo e/o maniera, il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
 - e. **tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti** di ogni genere in modo da evitare il ristagno di acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
 - f. provvedere al taglio periodico dell'erba nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati e nelle aree ad essi confinanti incolte o improduttive;
 - g. **mantenere** in perfetta efficienza le grondaie, evitando la presenza nelle stesse di foglie o altro materiale che possa causare il ristagno di acqua;
 - h. effettuare regolari manutenzioni delle **vasche e delle fontane ornamentali**, accertandosi che non vi siano perdite di acqua nell'impianto. È anche opportuno introdurre **pesci larvivori** (come i pesci rossi o la Gambusia) in alternativa all'impiego di prodotti di sicura efficacia larvicida;
 - i. svoltare le fontane e le piscine non in esercizio oppure eseguire trattamenti larvicidi.
2. **Ai soggetti pubblici e privati gestori, responsabili o che a qualsiasi titolo hanno l'effettiva disponibilità di scarpate e cigli stradali, fossi, aree incolte e aree dimesse, è fatto obbligo di:**
 - a. **mantenere** le aree libere da qualsiasi materiale, sterpaglia, rifiuti, ecc. che possa determinare, in qualsiasi modo e/o maniera, un rifugio per gli insetti adulti, o che possa favorire il formarsi di raccolte d'acqua stagnanti.
3. **A tutti i conduttori di orti, è fatto obbligo di:**
 - a. **eseguire** l'annaffiatura diretta, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
 - b. **sistemare** tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
 - c. **chiudere** appropriatamente e stabilmente con coperchi a tenuta ermetica gli eventuali serbatoi d'acqua.
4. **Ai proprietari o ai responsabili o ai soggetti che hanno a qualsiasi titolo l'effettiva disponibilità di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero, è fatto obbligo di:**
 - a. **adottare tutti i provvedimenti e/o accorgimenti necessari per evitare il formarsi di raccolte d'acqua**, quali a esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben

teso al fine di impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;

- b. **assicurare**, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, **trattamenti di disinfestazione** dei potenziali focolai larvali.

5. Ai gestori/responsabili di depositi, anche temporanei, di copertoni per l'esercizio di attività di riparazione, rigenerazione e vendita, nonché a coloro i quali detengono a qualsiasi titolo copertoni, è fatto obbligo di:

- a. **stoccare i copertoni**, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in container dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;
- b. **assicurare**, nei riguardi dei materiali copertoni stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, **trattamenti di disinfestazione** dei potenziali focolai larvali;
- c. **svuotare i copertoni** da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, **prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione**.

6. Ai gestori/responsabili di qualsiasi cantiere, è fatto obbligo di:

- a. **evitare raccolte di acqua in aree di scavo, in bidoni e altri contenitori;** qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi devono essere dotati di copertura ermetica, oppure devono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
- b. **sistemare** i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;
- c. **provvedere**, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione del suolo e di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche;
- d. **assicurare**, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, **trattamenti di disinfestazione** dei potenziali focolai larvali.

7. Ai gestori dei cimiteri e ai cittadini che li frequentano, è fatto obbligo di:

- a. adottare tutte le misure necessarie ad evitare il formarsi di raccolte d'acqua;
- b. rimuovere tutti i sottovasi; in alternativa dovranno essere riempiti di sabbia;
- c. introdurre ad ogni ricambio d'acqua nei vasi con fiori freschi un prodotto antilarvale oppure riempire i vasi con sabbia bagnata; in caso di utilizzo di fiori secchi il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se posto all'aperto;
- d. tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli annaffiatori o simili) dovranno essere svuotati e sistemati in modo tale da evitare la formazione di raccolta d'acqua in caso di pioggia.

8. Ai soggetti pubblici e privati gestori, responsabili o che comunque abbiano l'effettiva disponibilità di contenitori/cassonetti e/o ambienti atti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e ad essi assimilabili, è fatto obbligo di:

- a. **stoccare i contenitori/cassonetti**, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in container dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;
- b. **svuotare i cassonetti da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di riparazione e di commercializzazione;**
- c. **assicurare** nelle situazioni in cui non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, la rimozione dei potenziali focolai larvali eliminabili e adeguati trattamenti di disinfestazione in quelli ineliminabili.

9. Ai proprietari, gestori e conduttori di vivai, serre, deposito di piante e fiori, aziende agricole site in vicinanza dei centri abitati, è fatto obbligo di:

- a. **eseguire l'annaffiatura in maniera da evitare ogni raccolta d'acqua:** in caso di annaffiatura manuale il contenitore deve essere riempito di volta in volta e svuotato completamente dopo l'uso;
- b. **sistemare tutti i contenitori e altri materiali** (es. teli di plastica) in modo da evitare la

formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;

c. **chiudere** appropriatamente e stabilmente con coperchi gli **eventuali serbatoi d'acqua**;

d. **eseguire adeguate verifiche ed eventuali trattamenti**, qualora necessari, **nei contenitori di piante e fiori** destinati alla coltivazione e alla commercializzazione.

10. **Alle Aziende agricole e zootecniche ed a chiunque allevi animali o li accudisca anche a scopo zoofilo** di provvedere a mantenere in stato di perfetta efficienza tutti gli impianti e i depositi idrici utilizzati, compresi quelli sparsi nella campagna;

11. **Gli interventi adulicidi in aree private generalmente sono vietati; possono essere effettuati esclusivamente in casi eccezionali di infestazioni localizzate di particolare consistenza, previa autorizzazione richiesta al Comune, sentito il parere del Dipartimento di Prevenzione.**

12. **Condizioni per l'effettuazione dei trattamenti previsti nell'Ordinanza.**

I trattamenti previsti dall'Ordinanza possono essere eseguiti direttamente da parte degli stessi proprietari/utilizzatori oppure avvalendosi di imprese specializzate di disinfestazione.

La **periodicità dei trattamenti** deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; in ogni caso, il trattamento deve essere ripetuto dopo ogni pioggia.

Deve essere conservata la **documentazione** attestante l'avvenuto trattamento, che deve essere esibita agli incaricati della vigilanza, consistente in almeno uno dei seguenti documenti:

- a. gli scontrini d'acquisto del prodotto;
- b. le fatture dei trattamenti o le dichiarazioni dell'impresa specializzata che ha effettuato i trattamenti;
- c. le autocertificazioni delle azioni, effettuate da parte del soggetto incaricato di eseguire i trattamenti.

In caso di indisponibilità al momento del controllo di tale documentazione, la stessa dovrà pervenire all'organo che ha eseguito l'accertamento, entro cinque giorni dallo stesso.

AVVERTE

Che e' ritenuta di estrema importanza la collaborazione dei cittadini e dei soggetti sopra citati.

La responsabilità per eventuali inadempienze, che saranno sanzionate nella misura non inferiore ad Euro 50,00 e non superiore ad Euro 500,00, sarà imputata in solido a colui che risulterà avere titolo per disporre legittimamente del sito o dei siti dove tali inadempienze avranno avuto luogo, a meno che non dimostri che la violazione non sia a lui ascrivibile. Qualora il pagamento della suddetta sanzione avvenga entro il termine di cui all'art. 16 della legge n. 689 del 1981, si applica quanto ivi previsto in materia di pagamento in misura ridotta.

DISPONE

Il Comando di Polizia Locale è incaricato della vigilanza per l'ottemperanza della presente Ordinanza, da esercitarsi tramite sopralluoghi, ispezioni ed eventuali acquisizioni documentali.

Il presente provvedimento sarà reso noto alla cittadinanza tramite pubblicazione nei termini previsti all'Albo Pretorio e sarà disponibile sul sito internet del Comune di Povoletto www.comune.povoletto.ud.it.

